



Sent. n. 165/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37485** del Registro di Segreteria, proposto dal Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente in XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Falco e dall'Avv. Michele Falco ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato come in atti.

Oggetto: accertamento del requisito sanitario ai fini del beneficio previdenziale di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udite, alla pubblica udienza del 23 luglio 2024, l'Avv. Maria Falco per il

	ricorrente e l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’I.N.P.S.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato in data 29 novembre 2023, il Sig. XXX ha dedotto:	
	- di aver presentato, in data 17 marzo 2022, domanda alla competente	
	Commissione Medica per gli invalidi civili, intesa alla verifica della	
	sussistenza dei requisiti sanitari onde ottenere le agevolazioni previste	
	dall’art. 80, comma 3, L. 388/2000;	
	- che la adita Commissione Medica nella seduta del 6 giugno 2022, con	
	verbale notificato il 1° luglio 2022, lo ha riconosciuto invalido con	
	riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%;	
	- di essere affetto da patologie che lo rendono invalido civile in misura pari	
	o superiore al 75% (cardiopatía ipertensiva, anterolistesi L5-S1 di I°	
	grado in stenosi della colonna lombo-sacrale, BCO, remota laminectomia	
	L5-S1 e sindrome ansioso-depressiva);	
	- di aver trasmesso alla sede I.N.P.S. Provinciale di Andria, in data 20	
	luglio 2022, la domanda amministrativa per la maggiorazione	
	contributiva ex art. 80, comma 3, L. 388/2000;	
	- di aver presentato un ricorso ex art. 445-bis c.p.c. innanzi al Giudice del	
	Lavoro di Trani;	
	- che, all’udienza del 15 settembre 2023, il Giudice adito ha dichiarato il	
	proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., in favore della	
	Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia.	
	Il Sig. XXX ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e	
	dichiarare che le patologie da cui il ricorrente è affetto determinano una	
	2	

percentuale invalidante pari o superiore al 74%; B) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del sig. XXX, ad ottenere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso la pubblica amministrazione, utili ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, dalla data della domanda amministrativa o da quell'altra data che verrà ritenuta di giustizia; C) condannare, in conseguenza, l'INPS già I.N.P.D.A.P., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese competenze ed onorario del presente giudizio, da distrarre in favore dei [...] difensori che si dichiarano anticipatari. In via istruttoria si chiede disporsi nei confronti del ricorrente consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la sussistenza delle infermità da cui è affetto sin dalla data della domanda amministrativa (17.03.2022)".

Il ricorrente ha, inoltre, invocato l'esenzione dal pagamento delle spese di lite nell'ipotesi di soccombenza, all'uopo richiamando l'art. 152 disp. att. c.p.c.

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 6 giugno 2024, nella quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di una regolare istanza dell'interessato - sul rilievo per cui questa andrebbe presentata unitamente all'istanza di pensione e non in data antecedente - nonché per l'omessa adozione di un provvedimento negativo e per carenza di interesse ad agire, oltre all'infondatezza della pretesa attorea per insussistenza del requisito sanitario.

L'Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, inaccoglibile e comunque infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; [...]

- *spese rifuse*".

3. All'udienza del 18 giugno 2024, questo Giudice ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di regolare procura alle liti al difensore nonché altro termine per il deposito di note scritte di replica alle difese dell'Istituto Previdenziale ed ha, inoltre, assegnato termine all'I.N.P.S. per il deposito di note scritte di controreplica.

4. In data 29 giugno 2024, la difesa del ricorrente ha depositato copia della procura alle liti munita dell'autentica con firma digitale dell'Avv. Maria Falco nonché le proprie note scritte e copia di una pronuncia della Corte di cassazione.

5. All’udienza del 23 luglio 2024, l’Avv. Maria Falco ha evidenziato come la domanda di pensione non costituisca un presupposto per la verifica della sussistenza del requisito sanitario di cui all’art. 80, comma 3, L. 388/2000 ed ha insistito per la nomina del C.T.U. mentre l’Avv. Ilaria De Leonardis ha insistito per il rigetto della domanda attorea e si è opposta alla C.T.U.

Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della
camera di consiglio - di seguito trascritto.

DIRITTO

6. La domanda giudiziale formulata dal Sig. XXX attiene all'accertamento della sussistenza, in capo allo stesso, del requisito sanitario per l'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000.

7. In via preliminare, si rileva la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in ordine alla domanda in oggetto (v., in merito, Corte di cassazione, SS.UU., 13 maggio 2021, n. 12903) avuto riguardo alle risultanze dell'estratto contributivo prodotto dall'Istituto Previdenziale e dal quale consta che il Sig.

	XXX è un dipendente del Ministero della Difesa, iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici dell'I.N.P.S.	
	Peraltro, l'affermazione della giurisdizione contabile in ordine al mero accertamento dello stato invalidante, lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 19 novembre 2020, n. 412 e, <i>ivi</i> , il riferimento a Corte dei conti, III ^a Sez. Giur. App., 21 ottobre 2016, n. 533).	
	8. Si rileva, inoltre, la regolarizzazione della procura alle liti acclusa al ricorso in riassunzione, in ragione del deposito - nel termine assegnato - di ulteriore copia della stessa munita dell'autentica con firma digitale dell'Avv. Maria Falco, come previsto dall'art. 83 c.p.c., applicabile nei giudizi innanzi alla Corte dei conti in forza del rinvio contenuto nell'art. 29 c.g.c.	
	9. Tanto precisato, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Istituto Previdenziale è fondata e deve essere accolta.	
	9.1. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che, nella memoria di costituzione del 6 giugno 2024, l'I.N.P.S. ha confermato la presentazione - nel mese di luglio dell'anno 2022 - di una richiesta del Sig. XXX relativa al riconoscimento dei benefici <i>ex art. 80, comma 3, L. 388/2000</i> .	
	Tuttavia, non risulta che, in seguito alla presentazione di tale domanda, l'I.N.P.S. abbia adottato una determina negativa sulla stessa, né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto Previdenziale - di una diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza <i>de qua</i> .	
	La carenza di tali elementi viene in considerazione sul piano dell'inammissibilità del ricorso per carenza della condizione di proponibilità	
	5	

		contemplata dall'art. 153 c.g.c.	
		Infatti, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.: <i>“1. I ricorsi sono inammissibili [...] quando [...] si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere [...]”</i> .	
		Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è, pertanto, necessaria la previa adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento definitivo lesivo dell'interesse pensionistico dedotto in giudizio, ovvero, quanto meno, che sia stato posto in essere un comportamento al quale la legge attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego.	
		Orbene, in assenza di un provvedimento dell'Amministrazione o di una diffida a provvedere da parte dell'interessato, deve rilevarsi l'insussistenza della condizione di proponibilità prevista dall'art. 153 c.g.c.	
		9.2. Deve, inoltre, evidenziarsi che il verbale della Commissione Medica del 6 giugno 2022 richiamato dal Sig. XXX - e depositato dall'I.N.P.S. - non solo è antecedente alla presentazione dell'istanza amministrativa per il beneficio previdenziale oggetto del presente giudizio ma afferisce all'accertamento dell'invalidità civile, ovvero sia ad un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione contributiva figurativa prevista dall'art. 80, comma 3, L. 388/2000.	
		A conferma di tale rilievo, vi è la circostanza per cui la nota I.N.P.S. dell'8 giugno 2022 di trasmissione del menzionato verbale precisa che gli accertamenti effettuati in forza dello stesso sono impugnabili innanzi al	
		6	

	giudice ordinario, ed è priva di riferimenti al giudice contabile (cfr., al	
	riguardo, Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 19 settembre 2019, n. 546).	
	Peraltro, il richiamato verbale della Commissione Medica presso l'A.S.L. di	
	Ruvo di Puglia (BA) - in quanto atto endoprocedimentale - risulta, comunque,	
	privo di un'autonoma efficacia lesiva delle ragioni del ricorrente (v. Corte dei	
	conti, Sez. Giur. Puglia, 25 luglio 2022, n. 526).	
	10. La definizione del giudizio con pronuncia in rito giustifica la	
	compensazione delle spese di lite (art. 31, comma 3, c.g.c.).	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37485 proposto dal	
	Sig. XXX, lo dichiara inammissibile.	
	Le spese di lite sono compensate.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.	
	Depositata il 02.08.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata il 02.08.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	7	

[illegible]

Bari 02.08.2024

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)